

RG 678/2024



Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Contenzioso Civile e Volontaria

Il Giudice Laura Petitti, all'esito dell'udienza del 10/10/2024, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento *ex artt.* 1170 c.c. e 703 c.p.c., vertente

TRA

CAMMARATA FRANCESCO, nato ad Alimena (PA) il 23/05/1966 (CF: CMMFNC66E22A202H), rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Calabrese;

ricorrente

CONTRO

KRETSCHMER CHRISTOPH DANIEL, nato a Francoforte Sul Meno (GERMANIA) il 16/04/1973 (CF: KRTRCS73D16Z112F), rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Liborio Pirrone Balsamo, Antonino Pirrone e Giuseppe Pirrone;

resistente

Con ricorso *ex artt.* 703 c.p.c. e 1170 c.c. Cammarata Francesco esprimeva: a) di essere comproprietario e possessore di un fondo agricolo sito in Alimena C.da Vaccarizzo individuato in catasto al fg. 5 p.lle 327 – 204 – 175 e 156; b) che, ai fini dell'accesso al fondo, aveva sempre usufruito di una stradella di modesta ampiezza, pari a circa mt. 4, che costeggiava il fondo stesso; c) che, all'inizio del mese di maggio 2023, il sig. Kretschmer Cristoph Daniel aveva infisso lungo la predetta stradella, all'entrata e all'uscita, dei pali e due catene che ne impedivano il libero passaggio; d) che la collocazione di tali catene aveva “*reso impossibile*” la fruizione, sia con mezzi agricoli sia con mezzi ordinari, della strada di accesso al terreno; e) di aver esercitato, da anni, il possesso della stradella in questione, sia a piedi che con veicoli, continuativamente, pacificamente e senza interruzioni; f) che la collocazione delle catene integrava “*turbativa all'esercizio del possesso del passo su tale via*”.

Tanto premesso, Cammarata Francesco chiedeva ordinarsi al resistente “*l'immediata cessazione da ogni turbativa o molestia all'esercizio del suo possesso, con rimozione, a sua cura e spese, dei pali e delle catene collocati lungo la stradella del fondo per cui è*



causa e il ripristino dell'originaria situazione luoghi” ovvero “*in mancanza di esecuzione spontanea*” ovvero “*(...) autorizzare l'odierno ricorrente alla rimozione diretta, con addebito degli oneri di spesa alla controparte*”.

Si costituiva Kretschmer Christoph Daniel, deducendo: a) di essere proprietario degli appezzamenti di terreno siti in c.da Vaccarizzo, iscritti in catasto al foglio 5 partt. 99, 100, 798,799,800 e 453; b) che sulla particella 799 vi era un fabbricato, dove egli viveva e risiedeva anagraficamente da diversi anni; c) che sulla medesima particella, *adiacente all'abitazione*”, passava la stradella cui aveva fatto riferimento il ricorrente, “*che di fatto attraversa tutta la proprietà del sig. Kretschmer tagliandola in due parti*”; d) che la stradella in questione era una strada privata; e) che oltre al ricorrente, che “*legittimamente gode del diritto di servitù di passaggio*”, transitavano sulla stradella, illegittimamente, rumorose moto da cross, gente a cavallo, pastori con le loro greggi e contadini con mucche, nessuno dei quali era titolare del diritto di passaggio sulla stradella (che distava solo quattro metri dalla propria abitazione); f) che diverse volte aveva chiesto ai “passanti abusivi” di evitare di transitare sulla sua proprietà e quasi sempre era stato “*deriso e, a volte, anche minacciato*”; g) che, pertanto, in data 11.05.2023 egli aveva installato due catene a delimitazione della sua proprietà, entrambe “*ancorate, tramite semplici ganci, a due pali in legno*”, sui quali vi erano “*dei cartelli che indicano che da quel valico in poi è proprietà privata e quindi non è consentito il pubblico passaggio*”, la propria cassetta della posta e “*due cartelli (uno per ogni varco) che indicano che la zona è videosorvegliata per motivi di sicurezza*”; h) che tali accorgimenti avevano di fatto migliorato la situazione, perché non vi era più il transito di chi non aveva il diritto di passaggio sul fondo; i) che, come visibile dal video depositato, era “*davvero semplice sganciare la catena dal palo in legno, adagiarla sul lato opposto della strada e passare anche con mezzi meccanici*”, tanto che lo stesso ricorrente, fin dallo scorso anno, era sempre passato con la propria autovettura senza alcuna difficoltà, come poteva evincersi dal video del 14.05.2023, tenuto anche conto che i pali che sorreggono le catene erano stati collocati “*al di fuori della carreggiata stradale, proprio per non modificare la larghezza del passo*”.

Tanto premesso, il resistente chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

I luoghi di causa sono ubicati in agro di Alimena, contrada Vaccarizzo. Il resistente, Kretschmer Christoph Daniel, è proprietario di un appezzamento di terreno, sul quale insiste un fabbricato (particella 799); adiacente al fabbricato è presente la stradella oggetto di causa, che “*di fatto attraversa tutta la proprietà del sig. Kretschmer tagliandola in due parti*” (cfr. pag. 19 della relazione di CTU). Su tale stradella (privata) il ricorrente Cammarata Francesco, proprietario di terreni limitrofi, ha il possesso della servitù di passaggio (circostanza in alcun modo contestata dal resistente).

Sulla stradella in questione il resistente ha collocato due varchi: il primo in corrispondenza del suo fabbricato, “*costituito da due pali in legno infissi sul terreno,*



con una catena collegata da un lato a un gancio ad anello e dall'altro a un gancio semiaperto, al fine di consentire la rimozione della catena e il passaggio dei mezzi attraverso il varco" (cfr. pag. 19 della CTU, in cui il CTU ha precisato che *"I pali sono posti a circa 4,20 metri di distanza e sono alti circa 1,80 metri. La sede stradale in detto punto è di 3,60 metri"*); il secondo a circa 100 metri di distanza, avente le medesime caratteristiche costruttive del primo ed una distanza tra i pali di 3,30 metri.

Ciò posto, risulta infondata l'allegazione del Cammarata, secondo cui le catene avrebbero *"reso impossibile"* la fruizione della strada, sia con mezzi agricoli sia con mezzi ordinari (cfr. ricorso introduttivo) ovvero avrebbero *"difficoltoso sia l'accesso che l'uscita"* (cfr. verbale di udienza del 23/5/2024).

Ed invero, come visibile anche dai video prodotti da Kretschmer Christoph Daniel e come risultante dalla CTU, i pali in legno che sorreggono le catene sono stati collocati al di fuori della carreggiata stradale (in modo tale che il passaggio non risulta in alcun modo ristretto), mentre le catene sono ancorate, tramite semplici ganci, ai pali in legno, facilmente amovibili (cfr. doc. n. 5 del resistente, in cui si vede il ricorrente rimuovere agevolmente la catena e transitare col suo mezzo, ciò che smentisce quanto riferito dallo stesso Cammarata al CTU durante le operazioni peritali, secondo cui *"il gancio della catena di ingresso risulta allentato rispetto all'originaria posizione"* e anche il gancio del secondo passaggio sarebbe stato *"ampiamente allargato e visibilmente manomesso"*.; cfr. anche pag. 17 della relazione di CTU, in cui il consulente ha evidenziato che *"considerata la larghezza della carreggiata non risulta intaccata dalla presenza dei pali in legno che definiscono i due varchi, si ritiene che detta strada consenta il passaggio sia con mezzi agricoli sia con mezzi ordinari"*).

Sulla base di tali premesse, deve escludersi la lamentata molestia nel possesso.

La molestia possessoria è configurabile ove la condotta comporti una modifica dello stato dei luoghi idonea a determinare *"una condizione di potenziale pericolo al possesso altrui e a produrre un'apprezzabile compressione delle facoltà con cui detto possesso si esteriorizza"* (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. II, 23 ottobre 2018, n. 26787).

Quindi, non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso (cfr. Cass., sez. VI-II, 12 aprile 2011, Ord. n. 8275).

Nel caso di specie, nessuna compromissione *"giuridicamente apprezzabile"* dell'esercizio del possesso della servitù di passaggio del Cammarata è configurabile, tale non potendosi ritenere la necessità di scendere dal mezzo per sganciare e riagganciare le catene, ravvisandosi, al più, un mero *"disagio"*, ampiamente giustificato dalle esigenze sottese alla collocazione delle catene stesse, come dedotte in ricorso.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.



In considerazione della condotta processuale del resistente (che, dopo essersi costituito, ha sostanzialmente abbandonato il procedimento, non presenziando alle operazioni di CTU e all'udienza successiva al suo deposito, e non nominando altro difensore, a fronte della rinuncia al mandato dei tre difensori nominati), le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate.

Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente, in quanto funzionale all'istruzione di domanda che si è rivelata infondata.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;
- dichiara compensate le spese di lite;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte ricorrente.

Si comunichi.

Termini Imerese, 13/11/2024

Il Giudice

Dr.ssa Laura Petitti

